

giovanni bassi geologo, via donatori di sangue 13, 26029 soncino (cr)
tel. e fax 0374 85486, e_mail: bassi.geologo@gmail.com

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Provincia di Cremona



RETICOLO IDRICO MINORE

(D.G.R. 25.01.02 N. 7/7868, D.G.R. 01.08.2003 N. 7/13950,
D.G.R. 25.10.2012 - n. IX/4287 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione
dei canoni di polizia idraulica, D.G.R. 31.10.14 N. X/2591 Riordino dei reticoli idrici di
Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA



IL GEOLOGO
Dott. Giovanni Bassi
Marzo 2018

Collaboratore: dott. geol. Andrea Anelli

ELENCO ARTICOLI:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DI CORSO D'ACQUA	3
ART. 3 - NORMA DI RIFERIMENTO E SOGGETTI PREPOSTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	3
ART. 4 - FUNZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA	4
ART. 5 - PROFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA.....	4
ART. 6 -VEGETAZIONE DI RIPA, ZONE BOSCADE, FILARI ALBERATI, TAGLI E REIMPIANTI AI FINI DELLA DIFESA DEL SUOLO.....	4
ART. 7 - ATTIVITA' VIETATE.....	5
ART. 8 - ATTIVITA' CONSENTITE.....	6
ART. 9 - NORMA PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DA NITRATI E DA ALTRE SOSTANZE INDESIDERATE	7
ART. 10 - PRESUPPOSTI E PROCEDURE PER LA SDEMANIALIZZAZIONE.....	8
ART. 11 - REGIME DELLE ACQUE DI SUPERFICIE	8
ART. 12 – SOTTOPASSI.....	8
ART. 13 - GRIGLIE.....	9
ART. 14 - CANALI NON APPARTENENTI AL RIM DI INTERESSE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE.....	9
ART. 15 - INTUBAMENTI.....	9
ART. 16 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	9
ART. 17 - BACINI DI ACCUMULO TEMPORANEO DELLE ACQUE METEORICHE	10
ART. 19 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA, IDRAULICA ED AMBIENTALE	10
ART. 20 - ALBO COMUNALE DELLE UTENZE IDRICHE.....	11
ART. 21 - REGIME DI CONVENZIONE CON I CONSORZI DI IRRIGAZIONE	11
ART. 22 - RUOLO COMUNALE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	11
ART. 23 - RIMESSA IN PRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	11
ART. 24 – CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA.....	12

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Oggetto del presente regolamento comunale è la disciplina urbanistica sui corsi d'acqua, appartenenti ai reticoli idrici indicati da Regione Lombardia distinti come in **Allegato 1" Elenco dei corsi d'acqua"**.

Il Comune non ha competenza di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua scorrenti nel suo territorio ma applica e fa applicare su tutti i canali, pubblici e privati, le norme urbanistiche che qui seguono e che disciplinano i reticoli idrici e le relative fasce di rispetto.

La Polizia Idraulica resta in capo al Comune per il solo reticolo di sua competenza mentre su tutti i corsi d'acqua si applicano le norme sovraordinate di Autorità Distrettuale del Bacino del fiume Po e di Regione Lombardia.

Sul RIM di competenza della Consorzio di Bonifica DUNAS si applicano le specifiche norme.

Finalità delle presenti norme è salvaguardare l'integrità ed il funzionamento del complesso di corsi d'acqua presenti nel territorio comunale e la protezione delle sue caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, paesaggistiche e funzionali.

Si richiamano qui di seguito le disposizioni di Regione Lombardia riguardanti la materia:

D.G.R. 25.01.02 N. 7/7868,

D.G.R. 01.08.2003 N. 7/13950,

D.G.R. 25.10.2012 - N. IX/4287.

D.G.R. 31.10.14 N. X/2591, "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", ha modificato ed integrato le precedenti disposizioni.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DI CORSO D'ACQUA

Per corso d'acqua s'intende quello a carattere costante e/o stagionale a cielo aperto, interrato o pensile, a sezione completamente o parzialmente chiusa (intubato), individuato nella Carta dei Vincoli.

Nel territorio comunale sono presenti corsi d'acqua compresi negli **Elenchi delle Acque Pubbliche della Provincia di Cremona** e negli **Elenchi di Regione Lombardia** assegnati alla competenza del Consorzio di Bonifica Dugali -Naviglio-Adda-Serio - **DUNAS** (D.G.R. 31.10.14 N. X/2591).

I corsi d'acqua residui appartengono al reticolo privato.

Il Comune non ha competenza di Polizia Idraulica su alcuno dei corsi d'acqua appartenenti alla Rete DUNAS e dei canali privati.

I reticoli idrici del territorio comunale sono individuati in Carta dei Vincoli, scala 1: 5.000.

La carta dei vincoli è parte integrante del PGT, Componente geologica, idrogeologica e sismica.

I corsi d'acqua che si snodano in area urbanizzata, sono soggetti, alla disciplina urbanistica laddove la funzione idraulica, da essi svolta, sia residuale e assimilabile alla rete della fognatura civica, con prevalenti intubamenti e costruzioni a filo sponda.

In Allegato 1 è l'Elenco dei corsi d'acqua e la loro appartenenza ai rispettivi reticoli.

ART. 3 - NORMA DI RIFERIMENTO E SOGGETTI PREPOSTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

La Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo, in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio

delle previste autorizzazioni e concessioni, sono svolte come qui di seguito specificato.

1. Sul Reticolo Idrico Minore: le autorizzazioni e concessioni sono rilasciate dal competente Consorzio di Bonifica;

2. Sul Reticolo Idrico Minore del Comune: le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Comune.

Gli interventi e le attività di gestione e di trasformazione del demanio idrico, in fregio ai corsi d'acqua, sono regolamentate come qui segue:

- Per fiumi, torrenti, rivi, colatori pubblici, canali di proprietà demaniale, dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 articoli 59 (nulla osta idraulico), 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);

- Per i canali e le opere di bonifica, se presenti e non rientranti nelle tipologie sopra specificate, dal R.D. 08 maggio 1904 n. 368 articoli 133 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenza), 134, 135 (attività consentita all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenza, previa autorizzazione), 138 (nulla osta idraulico), con valenza residuale rispetto al R.D. 523/1904.

ART. 4 - FUNZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita la fascia di rispetto, la cui profondità è differenziata secondo l'importanza ed il valore del corso d'acqua e dove non è consentita nuova edificazione.

La profondità delle fasce di rispetto deve intendersi misurata, in orizzontale, dal piede della sponda esterna o, in presenza di argini in rilevato dal piede esterno dello stesso.

Le fasce di rispetto, devono garantire: la piena efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua, la conservazione dell'ambiente di ripa.

ART. 5 - PROFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

La profondità della fascia di rispetto dei corsi d'acqua è stabilita in 10 m per tutti i corsi d'acqua esterni alle aree urbane.

La fascia di rispetto, per tutti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, interni al Perimetro del Centro Edificato, come definita negli allegati al presente regolamento, è ridotta, di regola, a 5 m salvo l'eccezione di cui al precedente art. 2 penultimo comma.

ART. 6 -VEGETAZIONE DI RIPA, ZONE BOScate, FILARI ALBERATI, TAGLI E REIMPIANTI AI FINI DELLA DIFESA DEL SUOLO

Ai fini della difesa del suolo e della riqualificazione paesaggistica è da favorire l'arricchimento e la piantagione delle ripe dei corsi d'acqua e del territorio rurale da eseguire con impianti arborei ed arbustivi, da effettuare con le specie di cui all'Elenco allegato.

La scelta delle specie dipende dalla specificità del luogo, delle caratteristiche del suolo, della idrogeologia e della necessità di manutenzione della vegetazione.

Gli interventi di ripristino o di riqualificazione ambientale, nonché tutte le sostituzioni arboree/arbustive previste sulle ripe dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti facendo riferimento al seguente elenco di specie legnose che rientrano tra quelle storicamente documentate come presenti nel territorio considerato.

Negli interventi di manutenzione e nuovo impianto si terrà conto degli eventuali coni ottici e dei punti panoramici, in modo da consentire una sufficiente permeabilità visiva verso gli aspetti più caratteristici del paesaggio.

I complessi boscati, i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale in territorio rurale e in prossimità dei corsi d'acqua per la funzione di difesa idrogeologica da essi svolta, devono essere mantenuti in piena efficienza. Quelli rientranti nella definizione di bosco, sono soggetti alla disciplina di cui alla LR 5.12.2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e al relativo Regolamento 20.07.2007 n° 5 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle norme vigenti in materia di beni ambientali.

Gli esemplari arborei, isolati o inseriti in filare, nonché le siepi arboree ed arbustive esistenti lungo i margini di corsi d'acqua devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione colturale.

Il loro taglio, quando non soggetto ad autorizzazione paesaggistica, è soggetto a preventiva comunicazione/denuncia al Comune, indicando il numero di piante da abbattere e i reimpianti che si intendono effettuare.

Il reimpianto è sempre prescritto, compreso l'impegno alla manutenzione per la garanzia di attecchimento.

Nel caso di utilizzatori di filari cedui la comunicazione/denuncia dovrà prevedere il mantenimento di polloni vitali ogni 3-5 m, mantenendone uno ogni 20 m circa per almeno tre turni di taglio di rotazione.

Nei reimpianti effettuati a seguito di tagli di vegetazione arborea o arbustiva matura (quando non regolati da condizioni di politica comunitaria o convenzioni già sottoscritte, o quando non inseriti in specifici sestri d'impianto), si adatterà la proporzione di n° 2 nuove specie arboree (oppure: n° 6 nuove specie arbustive) per ogni esemplare arboreo abbattuto; n° 2 specie arbustive per ogni esemplare arbustivo abbattuto. I nuovi esemplari arborei ed arbustivi saranno scelti tra quelli indicati nell'**Elenco Allegato 2**.

I reimpianti saranno eseguiti nel medesimo luogo in cui sono avvenuti i tagli; eccezione motivata può essere concessa nei casi in cui ci sia o si voglia proporre la formazione di un cono ottico verso un'emergenza architettonica o naturalistica; in questo caso la localizzazione dei reimpianti sarà concordata con il Comune.

I sistemi verdi di ripa sono da tutelare e valorizzare ai fini dell'equilibrio idrogeologico del territorio, della difesa del suolo e la valorizzazione del paesaggio.

Per i reimpianti che riguardano la vegetazione di ripa, varrà la prescrizione seguente:

- per i corsi d'acqua dotati di argini e/o con alzaie elevate sopra il piano campagna, le distanze della vegetazione arborea e arbustiva di nuovo impianto dal ciglio del corso d'acqua sono quelle stabilite dalla norma di polizia idraulica.

- per i corsi d'acqua le cui rive non siano arginate, è necessario conservare e potenziare la vegetazione di ripa, sia arborea che arbustiva, senza limiti di distanze, ma consentendo l'accesso e la possibilità di manutenzione.

L'integrazione della vegetazione di ripa, ove mancasse o fosse carente, è sempre ammessa – purché effettuata senza invasione d'alveo e con le specie indicate nell'Elenco allegato.

In particolare, per i corsi d'acqua inseriti nell'elenco dell'Elaborato 5 del Piano di gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino del PO (AIPO), è da conservare o da ricostituire ove mancante, una "fascia tampone" stabilmente inerbita/arbustiva/arborea della larghezza minima di 3 m come da DGR 22.12.2011 n. IX/2738 e ss.mm.ii.

ART. 7 - ATTIVITA' VIETATE

Sono vietati, entro le fasce di rispetto qui sopra definite, i seguenti interventi:

- Nuove edificazioni, anche in sotterraneo;

- Intubamento dei corsi d'acqua (D. Lgs. 152/99, art. 41 e ss.mm.ii. e art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, PAI);
- Recinzioni od interclusioni alla fascia di rispetto, precisando che la recinzione continua, in muratura su fondazione, è assimilata ai fabbricati, mentre quelle permeabili, eseguite con semplice infissione nel terreno, dovranno mantenersi alla distanza minima di 5 m;
- Ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli attinenti a regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza, impianti idroelettrici;
- Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi alla bonifica ambientale e messa in sicurezza da rischio idrogeologico.

ART. 8 - ATTIVITA' CONSENTITE

La fascia di rispetto è determinata in:

- 4,00 m, per le piantagioni, le alberature e le siepi, salvo diversa disposizione giustificata da motivazioni forestali, idrogeologiche e paesaggistiche;
- 5,00 m, per le recinzioni, al di fuori del Perimetro del Centro Edificato.

La distanza minima degli scavi dal corso d'acqua dovrà essere pari alla profondità massima dello scavo stesso se eseguito sopra falda.

Scavi permanenti in falda dovranno mantenersi alla distanza minima di 10 m dal corso d'acqua incrementata della profondità massima di scavo.

Per quanto attiene l'attività edilizia, all'interno delle fasce di rispetto, nonché nelle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua e nelle aree soggette a fenomeni di rigurgito, sono esclusivamente consentite: per gli edifici esistenti gli interventi così come definiti dall'art. 27, lettera a-, b-, c- della L.R. 12/05. In particolare, nel caso in cui il PGT preveda il recupero degli edifici rurali esistenti, anche con funzioni residenziali, al fine della tutela dell'ambiente e del paesaggio, sono consentiti gli interventi dall'art. 27, lettera a-, b-, c- della L.R. 12/05, a condizione che gli edifici interessati siano protetti con interventi locali di difesa che li affranchino dall'ingressione dell'onda di piena, tempo di ritorno 200 anni.

La presente norma non si applica a tutto quanto edificato in contrasto con la norma di Polizia Idraulica in vigore al momento dell'edificazione.

Sui corsi d'acqua, potranno essere assentiti, in generale e con specifica autorizzazione e concessione dell'Ente preposto, i seguenti interventi e lavori:

- Sistemazione a verde, percorsi pedonali e ciclabili, senza attrezzature fisse e tali da non interferire con le operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua;
 - Parcheggi, in area urbana, laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta dell'acqua da essi sgrondante in fognatura e mai direttamente nel corso d'acqua, salvo la loro adeguata depurazione. Il parcheggio prevedrà, verso il corso d'acqua, uno spazio verde adeguatamente arredato, di profondità proporzionale all'ampiezza del parcheggio stesso;
1. Interventi che non influiscano, né direttamente né indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua;
 2. Difese eseguite senza restringimento della sezione d'alveo, a quota non superiore a piano campagna, che non provochino deviazione del flusso della corrente verso la sponda opposta. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua;

3. Muri di sponda verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno dell'area urbanizzata, per motivi di sicurezza o di carattere igienico sanitario e dove non siano possibili alternative;

4. Attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere) qualora dimostrino che le opere di progetto non comportano danno alle condizioni di funzionalità idraulica. In particolare i manufatti di attraversamento non dovranno:

- Restringere la sezione di deflusso con spalle e rilevati di accesso;
- Disporre di intradosso a quota inferiore a piano campagna o agli argini del canale, qualora esso sia pensile;
- Ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo.

Per gli interventi sopra specificati andranno applicate, quando ricorrano i casi previsti, le deliberazioni dell'Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po n. 2/99, art. 1, 2,3,4 e 5/2001 ed ogni altra deliberazione della medesima Autorità successivamente emanata.

Sono consentite le opere di ingegneria naturalistica eseguite conformemente ai seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n° VI/6586 in data 19.12.1995, Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione;
- D.G.R. n° VII/29567 in data 01.07.1997, Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia;
- D.G.R. n° VII/48740 in data 29.02.2000, Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica;
- D.G.R. n° VII/2571 in data 11.11.2000, Modalità di raccolta delle piante nelle foreste "demaniali" di proprietà della Regione.

ART. 9 - NORMA PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DA NITRATI E DA ALTRE SOSTANZE INDESIDERATE

Al fine di contenere l'inquinamento, da nitrati e da altre sostanze indesiderate, provocato nelle acque di superficie e di falda, come indicato dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 12/96 e dalla conseguente D.G.R. 11.10.06 N. 8/3297, sono vietate, in tutto il territorio comunale, nella fascia di rispetto di 30 m di profondità dai corsi d'acqua e del piede degli orli di terrazzo morfologico principale, le seguenti pratiche:

- Stoccaggio su terreno nudo e su piattaforme e/o su manufatti non provvisti di dispositivi di raccolta del percolato, di letame, stallatico e di ogni tipo di deiezione di origine animale di qualsiasi provenienza,
- Spargimento e la distribuzione, sull'insieme dei terreni agricoli, di reflui, rifiuti e fanghi di ogni genere e specie. Nel caso questa pratica sia specificamente sovraordinata e autorizzata, la Proprietà ed il Conduttore, del fondo su cui ciò si attua, dovranno comunicare tempi, quantità e modi di spargimento e dovranno eseguire il programma di monitoraggio di suoli, acque di superficie e di falda concordato con il Comune.

E' vietato stoccare letame a meno di 30 m dai corsi d'acqua (D.G.R. 11.10.06 N. 8/3297 e ss.mm. ii.).

Lo stoccaggio temporaneo del letame maturo su terreno nudo, dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sversamento di percolati nel reticolo idrico di superficie ed in falda e dovrà essere effettuato ad una distanza dai corsi d'acqua di almeno 30 m.

Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere effettuato nello stesso luogo e per più di una stagione.

Sul territorio comunale, è fatto divieto di spandimento di liquami zootecnici su:

- Terreni gelati o innevati,
- Nelle superfici non interessate dall'attività agricola,
- Terreni saturi o con ristagni d'acqua,
- Terreni con pendenza superiore od uguale al 15% privi di sistemazioni idraulico agrarie,
- Terreni situati a distanza inferiore a 10 m dai corsi d'acqua,
- Nelle aree boschive, escluse le colture legnose a rapido accrescimento,
- Nelle aree di cava non ripristinate all'uso agricolo.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, così come determinate dalle presenti norme e nei territori ove sono presenti condizioni di vulnerabilità idrogeologica alta o molto alta, come definite dalla componente geologica ed idrogeologica del PGT, eseguito ai sensi dell'art. 57, comma 1, della L. R. 12/05, n. 12, non è consentita la distribuzione e lo stoccaggio di alcun genere di rifiuto o fango, anche proveniente da impianti di depurazione.

ART. 10 - PRESUPPOSTI E PROCEDURE PER LA SDEMANIALIZZAZIONE

E' consentita la sdemanializzazione di aree comunque abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali, indotti dall'attività antropica, con provvedimento da rilasciarsi da parte della competente Agenzia del Demanio, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente a ciò proposto.

ART. 11 - REGIME DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

Nuove opere di regimazione idraulica, proposte da Enti pubblici o Privati, saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione, al miglioramento ambientale ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche dell'ingegneria naturalista.

All'interno dei corsi d'acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque reflue, ad eccezione di quelle meteoriche e di reflui depurati, secondo le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e dell'equilibrio idrogeologico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione di attraversamenti.

Potranno essere realizzati interventi di manutenzione straordinaria e risanamento dei corsi d'acqua, qualora ne sia documentata la necessità con relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale.

I lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente di ripa.

ART. 12 – SOTTOPASSI

I sottopassi dovranno essere dimensionati in modo da garantire il corretto smaltimento della portata defluente, il che dovrà risultare da apposita verifica idraulica, condotta secondo i tempi di ritorno previsti dalle direttive dell'Autorità di Bacino del fiume Po (vedi art. 7, ultimo capoverso) e delle disposizioni di Regione Lombardia.

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza della sezione di collegamento.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica del corso d'acqua, questi manufatti dovranno essere dimensionati, in base alle specifiche esigenze idrauliche ed in modo che ne sia garantita l'ispezione e lo svolgimento dei lavori di manutenzione.

Non potranno essere realizzati sottopassi in “botte a sifone”, salvo impossibilità di soluzioni alternative, come sarà dimostrato da relazione idraulica e solo per casi di pubblica utilità.

ART. 13 - GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento delle tubazione da parte di detriti e di materiali trasportati dalle acqua.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare modo dopo ogni eventuale piena.

Le griglie dovranno inoltre, essere manovrabili in modo da consentire l'apertura in caso di necessità. A tal fine, in caso di eventi meteorici intensi le griglie dovranno essere presidiate. Il presidio, la manovra di apertura e la manutenzioni ordinarie e straordinarie, saranno a carico del concessionario.

ART. 14 - CANALI NON APPARTENENTI AL RIM DI INTERESSE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE

Tutti gli interventi che coinvolgono i canali privati e di interesse aziendale ed interaziendale, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza drenante o di distribuzione dell'acqua irrigua delle canalizzazioni provvedendo, in ogni caso, al ripristino delle loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa anche da lavori legati a temporanee esigenze delle colture e delle cose.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati o altro, il deflusso superficiale delle acque senza prevederne un nuovo e corretto recapito.

Tutti gli interventi, anche su canali privati, devono osservare il principio della invarianza idraulica.

ART. 15 - INTUBAMENTI

Al fine di assicurare l'equilibrio idraulico delle reti ed anche il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea, nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, è vietata, l'intubamento di corsi d'acqua, come pure le opere che concorrano all'interramento dei fossi, al restringimento delle sezioni di deflusso, alla riduzione della funzionalità idraulica dei manufatti e del corso d'acqua.

La materia è regolata dalle vigenti Norme di Attuazione del PAI e ss. mm. ii.

Potranno essere consentiti gli intubamenti per brevi tratti, qualora ne sia documentata l'indispensabilità per motivi di incolumità delle persone e delle cose, igiene e salute pubblica, a condizione che ne sia accertata la compatibilità idraulica ed idrogeologica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio e dietro presentazione di specifica relazione idraulica, idrogeologica ed ambientale.

ART. 16 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione e concessione di scarichi nel corso d'acqua saranno assentite, dal soggetto competente, solo qualora l'effluente recapitato abbia caratteristiche congrue ed accettabili, sotto l'aspetto della qualità e quantità, con il corpo ricettore.

La materia è regolata dalle vigenti norme nazionali, Norme di Attuazione del PAI e di Regione Lombardia.

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare, preliminarmente, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento, alla sezione di deflusso, al regime ed alla recettività idraulica del corpo ricettore finale.

Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia o altro tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.

Qualora si ravvisi l'impossibilità di convogliare le acque di scarico in un corso d'acqua si dovrà prevedere ed eseguire sistemi autonomi di laminazione o smaltimento degli effluenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

ART. 17 - BACINI DI ACCUMULO TEMPORANEO DELLE ACQUE METEORICHE

Nelle aree di nuova espansione, destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, per cui sono previsti piani attuativi, le acque meteoriche provenienti da coperture e da aree impermeabilizzate, di pertinenza dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitandone il conferimento diretto in fognatura, nella rete superficiale e/o lo spaglio sui terreni.

I manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

I bacini di accumulo dovranno essere provvisti di soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'invaso da conferire nel recapito.

Qualora si preveda un fondo impermeabile, per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente, si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua, onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

ART. 18- NORME SOVRAORDINATE E INVARIANZA IDRAULICA

Tutti gli interventi edilizi e di urbanizzazione devono conformarsi a quanto disposto da R.R. recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della L.R. 11.03.2005 (Legge per il governo del territorio”.

Si applicano su tutto il territorio comunale le disposizioni PAI e di PGRA (D.G.R. 19.06.2017 N.X/6738).

Il Regolamento Regionale n. 7/17 “iscrive il territorio di Agnadello nell'Allegato C, Elenco dei Comuni, nel gruppo B (a media criticità idraulica, art. 7, comma 3b) e prevede che sia eseguito lo “Studio idraulico semplificato” (ex art. 14, comma 8) entro 9 mesi dalla SUA pubblicazione sul BURL.

ART. 19 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA, IDRAULICA ED AMBIENTALE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nelle presenti norme dovranno essere corredate almeno dai seguenti documenti:

A) Relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale, redatta da professionisti abilitati, iscritti all'Albo professionale, contenente:

- luogo, foglio e mappale;
- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione ;
- verifica idraulica di portata, in caso di ponti, intubamenti, ecc;
- relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica, che determini le interrelazioni con la falda;
- relazione idraulica;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque e dell'ambiente.

B) Elaborati grafici consistenti in:

- corografia 1:10.000;
- estratto del P.G.T.;

- estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico, di fatto e di progetto, debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi quotati e particolari costruttivi delle opere in calcestruzzo armato, se previste.

C) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per il mantenimento, in piena efficienza e per il presidio dell'opera, sottoscritta dal richiedente.

ART. 20 - ALBO COMUNALE DELLE UTENZE IDRICHE

Al fine di meglio aderire alla realtà del territorio e di perseguire, con maggiore incisività, l'azione di difesa del suolo e di polizia idraulica, il Comune istituisce l'Albo Comunale delle Utenze Idriche al quale possono accedere gli utilizzatori di acque irrigue e non presentando apposita istanza corredata da:

1. titolo di concessione di cui si avvale l'utenza,
2. definizione dell'estensione del comprensorio irriguo, con apposita cartografia, alla scala 1:10.000 su base C.T.R. e 1:5.000, su base catastale,
3. relazione tecnica, con la quale si illustrino le modalità ed i tempi di distribuzione dell'acqua irrigua, l'elenco e le spettanze degli utilizzatori, le relative dotazioni e le eventuali ulteriori funzioni assolte dall'utenza,
4. organi statutari: assemblea, presidente, consiglio di gestione, organi tecnici, sindaci e revisori dei conti, ecc.,
5. bilancio dei 2 anni precedenti all'istanza.

Il Comune, a seguito della definizione del Reticolo Idrico Minore, disposta dalla Regione, istituirà con deliberazione di Giunta Municipale, l'albo comunale sopra detto ed inviterà gli interessati, anche con avviso pubblicato su un organo di stampa locale, a presentare istanza di iscrizione all'albo comunale stesso.

Il Comune provvederà, con scadenza almeno triennale, alla verifica dell'Albo comunale sopra detto, da cui saranno, automaticamente, espunte le utenze che non provvederanno ad inviare, annualmente, il bilancio di competenza ed a segnalare le variazioni dell'assetto sociale, territoriale e tecnico intercorso.

ART. 21 - REGIME DI CONVENZIONE CON I CONSORZI DI IRRIGAZIONE

La regolare iscrizione all'Albo Comunale delle Utenze Idriche comporta la possibilità, per il Comune, di stipulare, con l'Utenza, singola o associata, convenzioni che, fermo restando la competenza e responsabilità del Comune in materia urbanistica, protezione civile, sicurezza idrogeologica del territorio, di riscossione dei canoni e di ogni altra materia propria dell'Ente Locale, stabilisca il modo e le forme con cui condividere gli interventi di manutenzione.

ART. 22 - RUOLO COMUNALE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune, successivamente alle procedure di individuazione del Reticolo Idrico Minore, definisce il ruolo degli utilizzatori dello stesso cui applicare i canoni di polizia idraulica.

ART. 23 - RIMESSA IN PRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino sarà disposta con ordinanza del Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001.

ART. 24 – CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA

Il Comune può esercitare, sulla base di apposita convenzione, le funzioni di polizia idraulica con il Consorzio di Bonifica o con altri Comuni confinanti.



IL GEOLOGO INCARICATO
DR GIOVANNI BASSI
Marzo 2018

ALLEGATO 1

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

RETICOLI IDRICI

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

Reticolo Idrico Minore (RIM) del Comune:

- Roggia Acquarossa, 3 (D.Luog. 23.05.1918, al n. 208: Elenco delle acque pubbliche – Provincia di Cremona);
- Roggia Nuova, 5 (D.P.R. 11.02.1957, in G.U. 14.06.1957 n. 149: III° Elenco suppletivo);

Corso d'acqua privato:

- Canale Vacchelli, 1;
- Bocchello di Monte, 4;
- Roggia Orietta, 6;
- Roggia Oriettone, 7;
- Roggia Quarantina, 8;
- Roggia Vedrina, 9,
- Bocchello Vimercati, 10;
- Roggia Benzona, 11.

ALLEGATO 2

Elenco delle specie arboree ed arbustive da prediligere per gli interventi di ricostituzione vegetale delle rive dei corsi d'acqua.

ALBERI

Carpino bianco	Carpinus betulus
Farnia	Quercus robur
Olmo campestre	Ulmus minor
Ontano nero	Alnus glutinosa
Pioppo bianco	Populus alba
Pioppo nero	Populus nigra
Salice bianco	Salix alba

ARBUSTI

Biancospino	Crataegus monogyna
Nocciolo	Corylus avellana
Pallon di maggio	Viburnum opulus
Salice da ceste	Salix triandra
Salice rosso	Salix purpurea
Sambuco nero	Sambucus nigra
Sanguinello	Corpus sanguinea

SPECIE ESPRESSAMENTE VIETATE¹ (per disposizioni regionali):

- **acero bianco americano (*Acer negundo*),**
- **ailanto (*Ailanthus glandulosa/altissima*),**
- **ciliegiolo nero americano (*Prunus serotina*),**

Sono inoltre da evitare le seguenti specie esotiche invasive:

- **falso indaco (*Amorpha fruticosa*)**
- **quercia rossa (*Quercus rubra*)**
- **buddleia (*Buddleja davidii*)**
- **robinia (*robinia pseudoacacia*)**
- falso gelso (*Brussonetia papyrifera*)
- catalpa (*Catalpa bignonioides*)
- paulonia (*Paulonia tormentosa*)
- olmo siberiano (*Ulmus pupila*)
- spirea (*Spiraea japonica*)
- gleditsia (*Gleditsia triacanthos*)

Ad eccezione delle loro varietà non infestanti.

Si raccomanda di evitare anche le seguenti specie erbacee ornamentali:

- **caprifoglio giapponese (*Lonicera japonica*)**
- **topinambur (*Helianthus tuberosus*)**
- **fior di loto (*Nelumbo lucifera*).**

¹ (Art. 11, comma 5, lettera e, LR 27/2004), elencate nel Regolamento forestale 5/2007 – allegato B.

APPENDICE: Norme di riferimento

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”

R.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”

R.d.l. 18 giugno 1936, n. 1338 “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali”

R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica”

L. 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario” Serie Ordinaria n. 44 - Martedì 30 ottobre 2012 – 192 – *Bollettino Ufficiale*

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382”

L. 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”

L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche”

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”

L.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)”

L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”

L.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”

L.r. 1 febbraio 2012, n.1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”

D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po”

D.G.R. 25.01.02 N. 7/7868,

D.G.R. 01.08.2003 N. 7/13950,

D.G.R.L. 22.12.11 n. IX/2762 “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici.

D.G.R. 25.10.2012 - N. IX/4287.

D.G.R. 31.10.14 N. X/2591, “**Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica**”

Regolamento Regionale 23.11.2017 N. 7 Recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11.03.2005 n. 12.

D.G.R. 19.06.2017 N.X/6738 Disposizioni regionali concernenti l’attuazione dei rischi da alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza ai sensi dell’art. 58 delle NTA del PAI così come integrate dalla variante adottata in data 07.12.2016 con deliberazione n.5 dal Comitato Istituzionale della ADBPO.